

12537 - 22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLOTILDE PARISE

- Presidente -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Consigliere -

Dott. ANDREA FIDANZIA

- Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 14365-2021 proposto da:

, domiciliata in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e  
difesa dall'avvocato ;

- ricorrenti -

**contro**

, elettivamente  
domiciliato in , presso lo studio dell'avvocato  
, rappresentato e difeso dall'avvocato ;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 724/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA,  
depositata il 19/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del  
15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 15/02/2022 - CC

Ccc 12537

R.G.N. 14365/2021

Rep.

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

## RILEVATO

- che con sentenza n. 724/2020, depositata il 19.11.2020, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del 15 maggio 2017 del Tribunale di Reggio Calabria, nella causa di divorzio pendente con \_\_\_\_\_, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile a carico del \_\_\_\_\_ avanzata dalla \_\_\_\_\_;

- che il giudice d'appello ha ritenuto che non sussistesse, nel caso concreto, il presupposto essenziale per riconoscere il diritto della \_\_\_\_\_ all'attribuzione dell'assegno divorzile, e segnatamente la mancanza di propri "mezzi adeguati" o, comunque, l'impossibilità di procurarseli "per ragioni oggettive" da comprovare dalla beneficianda;

- che, infatti, la stessa risultava infatti da tempo abilitata alla professione forense ed iscritta al relativo Albo, oltre che alla Cassa previdenziale di pertinenza, e, seppure i dati acquisiti non fornissero un quadro sufficiente a dimostrazione di quanti e quali redditi le derivassero da tale attività professionale, in ogni caso, la sua non avanzata età, in uno con l'assenza di fattori impeditivi del concreto ed operativo esercizio (mai peraltro allegata, dedotta e dimostrata dalla ricorrente/appellata), portavano ragionevolmente ad escludere la sussistenza di ragioni oggettive di ostacolo alla capacità della donna di procurarsi mezzi "adeguati" al proprio sostentamento;

- che, d'altra parte, la "diseguaglianza patrimoniale" delle posizioni dei coniugi, in tema di assegno divorzile, non rilevava in sé *sic et simpliciter*, bensì solamente nella misura in cui venisse dimostrato dalla parte beneficiaria (su cui precipuamente grava l'onere) che essa fosse stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno avesse sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia;

- che, sul punto, la \_\_\_\_\_ non aveva offerto alcuna prova, nemmeno a livello di allegazione, mentre, d'altra parte, la breve durata del rapporto coniugale,

l'assenza di figli e la circostanza che la donna, a pochi mesi dalla cessazione della convivenza matrimoniale ( ), avesse conseguito l'abilitazione alla professione forense, non consentiva di ritenere - ma anzi permetteva di escludere - che le aspirazioni personali e/o professionali fossero state di fatto da lei trascurate o sacrificate per la necessità provvedere al *menage* familiare;

-che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ;

, affidandolo a tre motivi, mentre si è costituito in giudizio con controricorso;

- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

-che entrambe le parti hanno depositato memoria;

### **CONSIDERATO**

1. che con il primo motivo, è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per assenza di domanda dell'appellante in ordine alla revoca dei presupposti per l'assegno di mantenimento con riferimento all'elemento del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali;

che, in particolare, la Corte d'Appello, nel decidere la controversia, ha affermato più volte di volersi conformare ai più recenti arresti giurisprudenziali che hanno comportato una rivoluzionaria modifica dei criteri interpretativi dell'art. 5 L. 898/70 (che hanno sancito il passaggio dal principio del "mantenimento del tenore di vita adottato dai coniugi in costanza di matrimonio" a quello della "diseguaglianza patrimoniale determinata dal sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente l'assegno"), ma, facendo ciò, la Corte di merito avrebbe introdotto *ex officio* il suesposto tema di indagine, senza l'introduzione di alcuna specifica domanda di modifica della sentenza di primo grado svolta dall'appellante;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 111 Cost., sul rilievo che la Corte d'Appello, avendo deciso sulla base di un tema rilevato *ex officio*, avrebbe dovuto invitare le parti a prendere su di esso specifica posizione;

3. che i due motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati;

- che, in particolare, l'assunto della ricorrente secondo cui la Corte d'Appello, nell'applicare i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile recentemente affermatesi nella giurisprudenza di questa Corte (vedi ex plurimis Cass. S.U. n. 18287/2018), avrebbe introdotto d'ufficio un nuovo tema di indagine, senza il                      avesse proposto alcuna specifica domanda di modifica della sentenza di primo grado, si pone in netto contrasto con quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata (la cui ricostruzione non è stata contestata dalla ricorrente), in cui è chiaramente individuato il *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, che è pienamente corrispondente alle statuizioni della Corte d'Appello;

- che, in proposito, il giudice d'appello ha evidenziato a pag. 4 della sentenza impugnata che " *...Oltre che dell'insufficienza motivazionale della sentenza di primo grado, l'appellante si duole della violazione dei parametri di cui all'art. 5 della legge 898/1970, avendo il Tribunale fondato la propria decisione su un criterio - quello del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - non più attuale secondo l'insegnamento della Suprema Corte. Con riferimento a quest'ultimo - in particolare al parametro del "contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune" - evidenzia che l'apporto della                      al menage familiare non potrebbe essere considerato significativo, sia per il fatto che ella non ha prodotto reddito, essendosi dedicata agli studi universitari, sia per la breve durata del rapporto matrimoniale, pari ad appena tre anni (dal 5 maggio 2005 al 20 novembre 2008 quando la moglie ha manifestato, tramite avvocato, la propria intenzione di separarsi), sia per la mancanza di figli e sia perché l'ex marito trascorrevva fuori casa gran parte del tempo per via del lavoro, cosicché la                      era libera di organizzare la giornata a proprio piacimento. Piuttosto era stato l'ex marito a consentire all'ex moglie di dedicarsi agli studi universitari durante la vita coniugale, attendendo costantemente al proprio lavoro per garantire un reddito alla famiglia, cosicché ella aveva potuto conseguire la laurea ed esercitare, conseguentemente, la*



sacrificio delle aspettative professionali della ricorrente, escludendo che vi fosse stata anche solo un'allegazione sul punto;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso;


condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 2.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2022

Il Presidente  
Clotilde Parise



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Torrini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 20/4/2022  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Torrini

